



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Olbia - Tempio

**Settore Staff Del Sindaco
Servizio Staff - Segreteria Del Sindaco**

ORDINANZA N°14 DEL 07/05/2020 Prot

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA A SEGUITO DELLE DIRETTIVE EMANATE DAL DPCM DEL 26 APRILE 2020.

IL SINDACO

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3»;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19”;
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;
- Le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna.

VISTA la necessità di ottemperare alle già citate disposizioni e con lo scopo di evitare assembramenti di persone e limitare gli spostamenti delle stesse;

VALUTATA la necessità di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori che operano in tali esercizi;

RICHIAMATA l'ordinanza Sindacale n. 4 del 17.03.2020 avente ad oggetto “sospensione temporanea delle attività commerciali, esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita a seguito delle direttive emanate dal DPCM del 09 marzo 2020 e dei successivi DPCM in materia di contenimento del contagio del coronavirus.

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa,

- 1) **La chiusura per le intere giornate di domenica 10/17/24/31 maggio 2020** di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio (alimentari e non), ivi compresi gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita siti nel territorio del Comune di Arzachena, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, edicole e tabacchi. Resta ferma la possibilità per gli esercizi di somministrazione di cibo e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso, di effettuare la vendita da asporto/domicilio.
- 2) di demandare al Comando di P.L. il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato:

- Ufficio messi comunale.
- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri di Arzachena;
- al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo;
- al Commissariato di PS di Porto Cervo;
- alla Protezione Civile agosto 89 di Arzachena;
- alla Protezione Civile Costa Smeralda di Arzachena;
- alla compagnia barracellare di Arzachena.
- Ufficio commercio.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 N.1199.

Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda